PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3505 di martedì 17 marzo 2015

D.lgs. 81/08: chi è il lavoratore?

Le figure che operano nei luoghi di lavoro al di fuori del tradizionale rapporto di dipendenza a tempo indeterminato sono da considerare a tutti gli effetti come "lavoratori" ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08?

Bologna, 17 Mar - *Pubblichiamo un articolo tratto da " Articolo 19" n.* ***03/2014****, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna realizzato dal SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza) con la collaborazione di vari soggetti istituzionali provinciali (Provincia di Bologna, AUSL, INAIL, DPL, organizzazioni sindacali, ...).*

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0330RTC] ?#>

Ma chi è il lavoratore?
Spesso i RLS ci chiedono se le figure che operano nei luoghi di lavoro al di fuori del tradizionale rapporto di dipendenza a tempo indeterminato siano da considerare a tutti gli effetti come "lavoratori" ai fini dell'applicazione delle tutele.
In sostanza questo quesito riguarda l'applicazione dei criteri previsti nell'art. 2 del D.Lgs 81/2008:
"1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."

Come si può notare, il primo punto è quello che ha valenza più generale: non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l'essere retribuito o meno (basti pensare agli stagisti) quanto l'operare con la propria attività lavorativa "nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato".

Quindi, è la dipendenza dal punto di vista organizzativo, l'esistenza di un rapporto ordinativo tra i datore di lavoro che definisce che cosa, dove, come, quando, con quali strumenti, con quali modalità, con quali procedure, con quali responsabilità e compiti, ecc., la persona deve svolgere la sua attività, che fa scattare la definizione di lavoratore e contestualmente tutto l'insieme degli obblighi di tutela verso quella persona (e intendiamo tutti: dalla fornitura dei DPI, all'informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria, ecc.).

Nell'Art. 2 vengono poi esplicitamente richiamate alcune figure particolari per cui potrebbero porsi dei problemi interpretativi, proprio per garantire la massima chiarezza possibile.
Sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela in materia di sicurezza:
1) **i soci lavoratori di cooperativa o di società, anche di fatto,** che prestano la loro attività per conto delle società e dell'ente stesso;
2) **gli associati in partecipazione** di cui all'articolo 2549, 2e seguenti del codice civile [1];
3) **i partecipanti a iniziative di tirocini formativi e di orientamento** (quindi anche stages, percorsi di alternanza studio-lavoro, ecc.);

4) **gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (limitatamente ai periodi in cui l'allievo stesso è effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione), in poche parole gli studenti che si trovano nelle condizioni sopraindicate;
5) **i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile**
6) infine **i lavoratori** di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, ovvero **gli addetti ai c.d. "lavori socialmente utili" o LSU**.

Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Dunque, chi rimane fuori da questa definizione? Solo quei lavoratori che sono espressamente esclusi dall'art. 2 , comma 1, lett. a, ovvero gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, "badanti" , domestici in genere, ecc.).

Articolo 2 - Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi **gli addetti ai servizi domestici e familiari**.

È importante, in conclusione, ricordare che l'articolo 4 (Computo dei lavoratori) prevede che , ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: i lavoratori appartenenti ad una serie di tipologie puntualmente indicate nello stesso art. 4.

---

[1] Codice Civile, Libro Quinto, Del lavoro, Titolo VII Dell'associazione in partecipazione, Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ([1])
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento. ([1])

(1) Comma aggiunto dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. del 3.07.2012, n. 153), come modificato dall'art. 7, comma 5, lett. a), n. 2-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

www.puntosicuro.it